

lavoro notturno 10% se compreso in turni avvicendati, di cui all'art. 6 delle disposizioni approvate con R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328;

lavoro notturno 15% se non compreso in turni avvicendati.

L'agente chiamato in servizio in giorno destinato a riposo periodico per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero, avrà diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribuzione conglobata per le ore non lavorate.

Art. 5.

A modifica dell'articolo 1 dell'accordo nazionale 19 maggio 1953, le indennità di anzianità o di licenziamento regolate dalle norme nazionali vigenti, dovranno d'ora in poi essere liquidate sulla base delle retribuzioni conglobate.

TABELLA ALLEGATA ALL'ACCORDO 18 DICEMBRE 1954 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 2 DICEMBRE 1954

Percentuali di riduzione delle retribuzioni conglobate per i minori di ambo i sessi.

6 % Impiegati dai 20 ai 21 anni	32 % Impiegate dai 18 ai 19 anni
8 % » » 19 » 20 »	37 % » » 17 » 18 »
14 % » » 18 » 19 »	41 % » » 16 » 17 »
27 % » » 17 » 18 »	48 % » sotto i 16 anni
31 % » » 16 » 17 »	6 % Operai dai 18 ai 20 anni
44 % » sotto i 16 anni	26 % » » 16 » 18 »
18 % Impiegate dai 20 ai 21 anni	27 % Operaie dai 18 ai 20 anni
24 % » » 19 » 20 »	37 % » » 16 » 18 »

12.

20 dicembre 1954.

ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONGLOBAMENTO PER LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE ACQUEDOTTI

Tra la CONFEDERAZIONE DELLA MUNICIPALIZZAZIONE, rappresentata dal dr. Aldo Pennestre e dal rag. Giuseppe Ravetta, membri della Delegazione Confederale per le trattative del conglobamento, assistiti dal Capo del Servizio Sindacale Confederale, dr. ing. Felice Urbinati, con la partecipazione della Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, rappresentata dal dr. ing. Alessio Ragazzoni e dall'avv. Adamo Marcotullio, assistiti dal Segretario Generale della Federazione, dr. Giuseppe Giacchetto;

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dall'avv. Eugenio Giambarba, con la partecipazione della Federazione Italiana Lavoratori degli Acquedotti, rappresentata dal suo Segretario Nazionale rag. Manlio Bonazzi, dal suo Vicesegretario Renzo Lombardelli e dal sig. Mario Giusti;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale aggiunto dr. Bruno Storti, assistito dall'ing. Salvatore Bruno, con la partecipazione della Federazione Italiana Lavoratori Gas, Acquedotti, rappresentata dal suo Segretario Nazionale, sig. Normanno Simoni;

e la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal suo Segretario dr. Raffaele Vanni e dal dr. Tullio Repetto, con la partecipazione della U.I.L. Gas e Acquedotto rappresentata dal sig. Attilio Carroni.

in applicazione dell'art. 6 dell'accordo interconfederale 2 dicembre 1954 si è convenuto quanto segue:

1) L'indennità di mancato preavviso per lo spostamento del riposo (art. 8 CCNL 23 ottobre 1952) viene fissata nel 38% della retribuzione oraria conglobata.

2) Le percentuali previste dall'art. 9 del CCNL 23 ottobre 1952 vengono fissate come segue:

- a) lavoro straordinario feriale 27% della retribuzione oraria conglobata;
- b) lavoro straordinario festivo e notturno 38% della retribuzione oraria conglobata per le prime 4 ore;
- c) lavoro straordinario festivo e notturno 58% della retribuzione oraria conglobata per le 4 ore successive;
- d) lavoro notturno nei limiti della prestazione normale di lavoro 26% della retribuzione oraria conglobata;
- e) lavoro a turni continui avvicendati 8% della retribuzione oraria conglobata.

3) Le riduzioni per i minori previste dall'art. 22 lettera A) del CCNL 23 ottobre 1952 vengono così modificate in relazione alle nuove retribuzioni conglobate:

- lavoratori tra i 20 e i 21 anni compiuti: riduzione del 5%
- lavoratori tra i 18 e i 20 anni compiuti: riduzione del 9%
- lavoratori tra i 16 e i 18 anni compiuti: riduzione del 27%
- lavoratori sotto i 16 anni: riduzione del 50%

4) L'indennità per maneggio denaro (art. 26 CCNL 23 ottobre 1952) resta confermata nel 7% della retribuzione conglobata mensile.

5) L'indennità per gli impiegati il cui lavoro è normalmente connesso con quello delle maestranze (art. 26 CCNL 23 ottobre 1952) resta fissata nel 12% della retribuzione conglobata mensile.

6) Le pattuzioni di cui al presente accordo hanno decorrenza dal 1° giugno 1954 per quanto riguarda il punto 3 e dal 1° dicembre 1954 per quanto riguarda i punti 1, 2, 4 e 5.